



Centrale Unica di Committenza **CUSTOZA GARDA TIONE**

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROCEDURA APERTA TELEMATICA PER IL CONVENZIONAMENTO CON COOPERATIVA SOCIALE DI TIPO B), DI CUI ALLA LEGGE 381/1991 E ALLA LEGGE REGIONALE 23/2006, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO A SUPPORTO DEL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA E DEL SERVIZIO DI REFEZIONE CENTRI ESTIVI PER MINORI.

CIG: 8033225AF9

INDICE

Art. 1 – Premessa	Pag. 2
Art. 2 – Oggetto della convenzione	Pag. 2
Art. 3 – Durata della convenzione	Pag. 2
Art. 4 – Importo dell'affidamento	Pag. 2
Art. 5 – Servizi opzionali	Pag. 3
Art. 6 – Prezzo	Pag. 3
Art. 7 – Strutture in cui vengono svolti i servizi	Pag. 3
Art. 8 – Organizzazione dell'entità dei servizi	Pag. 3
Art. 9 – Personale addetto al servizio	Pag. 6
Art. 10 – Progetti personalizzati di inserimento lavorativo	Pag. 6
Art. 11 – Comunicazioni periodiche inerenti l'inserimento lavorativo e controlli	Pag. 7
Art. 12 – Clausola sociale e assorbimento personale gestore uscente	Pag. 7
Art. 13 – Assicurazione	Pag. 7
Art. 14 – Impegni dei contraenti a tutela del personale impiegato	Pag. 7
Art. 15 – Ulteriori obblighi della Cooperativa	Pag. 7
Art. 16 – Responsabilità ed obblighi del committente	Pag. 8
Art. 17 – Divieto di cessione e subappalto	Pag. 9
Art. 18 – Modalità di pagamento delle prestazioni	Pag. 9
Art. 19 - Penalità	Pag. 9
Art. 20 – Sospensione del servizio	Pag. 9
Art. 21 – Risoluzione della convenzione su iniziativa del Committente	Pag. 10
Art. 22 – Risoluzione della convenzione su iniziativa dell'Appaltatore	Pag. 10
Art. 23 – Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.)	Pag. 10
Art. 24 – Codice di comportamento	Pag. 10
Art. 25 – Norme di rinvio	Pag. 10



Centrale Unica di Committenza **CUSTOZA GARDA TIONE**

Art. 1 – PREMESSA

La Legge 8.11.1991 n. 381 *“Disciplina delle cooperative sociali”* promuove iniziative a sostegno delle cooperative sociali di tipo “B” e ne favorisce lo sviluppo.

Con la Legge Regionale n. 23 del 3.11.2006 la Regione Veneto ha riconosciuto il ruolo della cooperazione sociale nell’ambito delle politiche sociali e delle politiche attive del lavoro, definendo le modalità di relazione fra gli Enti pubblici e la cooperazione sociale.

L’art. 5 della Legge 381/1991 prevede la possibilità per gli enti pubblici di stipulare convenzione con cooperative sociali che svolgono le attività di cui all’art. 1, lettera b) della citata legge, anche in deroga alla disciplina in materia di contratti della pubblica amministrazione per la fornitura di beni e servizi diversi da quelli socio-sanitari ed educativi, il cui importo stimato al netto di I.V.A. sia inferiore agli importi stabiliti dalle direttive comunitarie in materia di appalti pubblici, purché tali convenzioni siano finalizzate a creare opportunità di lavoro per le persone svantaggiate.

Il Comune di Valeggio sul Mincio, con deliberazione n. 69 del 29.11.2018 ha deliberato le linee di indirizzo in merito all’affidamento di servizi a cooperative sociali di tipo “B” ex art. 5 della Legge n. 381/1991 per l’anno 2019, individuando i servizi e lavori la cui esecuzione può essere affidata a terzi, tra i quali i servizi oggetto del presente capitolato, il cui importo deve essere inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, che per tali servizi - riconducibile all’allegato IX del codice appalti - è fissata in Euro 750.000,00.

Art. 2 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Il presente Capitolato Speciale d’Appalto ha per oggetto lo svolgimento di attività legate al supporto del servizio di refezione scolastica e del servizio di refezione nei centri estivi per minori.

La cooperativa dovrà provvedere con proprio personale, appositamente organizzato, sulla base delle indicazioni contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto e nel Progetto presentato, sotto il controllo dell’Ufficio Servizi alla Persona del Comune di Valeggio sul Mincio.

Art. 3 – DURATA DELLA CONVENZIONE

I servizi oggetto dell’affidamento sono concessi in convenzione per il periodo dal 01.01.2020 al 31.12.2021.

La Cooperativa aggiudicataria, qualora richiesto dal Comune di Valeggio sul Mincio ed in base alla normativa vigente, sarà tenuta ad iniziare i servizi anche nelle more della stipula del contratto, previa aggiudicazione definitiva.

Il Comune di Valeggio sul Mincio si riserva il diritto potestativo di opzione di ripetizione del contratto con il medesimo soggetto aggiudicatario per ulteriori n. 2 (due) anni dal 01.01.2022 al 31.12.2023, ai sensi dell’art. 63, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. L’esercizio di tale diritto è subordinato ad un giudizio positivo in ordine alla corretta ed efficiente gestione del servizio durante il primo periodo contrattuale ed al perdurare dell’interesse pubblico che il servizio stesso è destinato a soddisfare.

Ove alla scadenza contrattuale non sia ancora completato il procedimento per l’individuazione del nuovo affidatario, al fine di ovviare ad una interruzione del servizio, l’Appaltatore assume l’obbligo di continuare il servizio medesimo, alle medesime condizioni, sino a quando il Comune non abbia concluso il procedimento per il nuovo affidamento. Tale condizione, si attiverà esclusivamente previa formale richiesta del Comune, inviata prima della scadenza naturale del contratto.

L’Amministrazione si riserva la possibilità di risolvere anticipatamente il contratto, ai sensi del 2° comma dell’art. 1373 c.c., senza che l’impresa appaltatrice possa nulla pretendere, previa comunicazione da notificarsi all’impresa stessa con almeno 60 giorni di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso.

Art. 4 – IMPORTO DELL’AFFIDAMENTO

L’importo presunto per la durata dell’appalto (01.01.2020 – 31.12.2021) ammonta ad € 238.342,00 (euro duecentotrentottomilatrecentoquarantadue/00), IVA esclusa.

Qualora il Comune dovesse esercitare l’opzione di rinnovo ai sensi dell’art. 3 del Capitolato Speciale d’Appalto, considerando sia il periodo di vigenza contrattuale iniziale (01.01.2020 – 31.12.2021), sia l’eventuale ripetizione per ulteriori due anni (01.01.2022 – 31.12.2023) il valore complessivo dell’affidamento risulterebbe pari ad € 476.684,00 (euro quattrocentosettantaseimilaseicentottantaquattro/00), IVA esclusa.

Qualora il Comune dovesse richiedere all’Appaltatore l’esecuzione dei servizi opzionali di cui all’art. 5 del Capitolato Speciale d’Appalto, il valore complessivo dell’affidamento per il periodo di vigenza contrattuale (01.01.2020 – 31.12.2021) risulterebbe pari a € 258.342,00 (euro duecentocinquantomilatrecentoquarantadue/00), IVA esclusa e, in caso di esercizio dell’opzione di rinnovo, il valore complessivo totale dell’appalto sarebbe pari a € 516.684,00 (euro cinquecentosedicimilaseicentottantaquattro/00), IVA esclusa.

Il valore contrattuale potrà subire un aumento o una diminuzione fino ad un massimo di un quinto (art. 106, comma 12 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) qualora nel periodo di vigenza contrattuale si renda necessaria l’introduzione di diverse modalità organizzative rispetto a quelle inizialmente previste.



Centrale Unica di Committenza **CUSTOZA GARDA TIONE**

Nessuna indennità o rimborso sono dovuti per qualsiasi titolo a causa della riduzione del corrispettivo. La spesa complessiva per i servizi oggetto dell'appalto sarà pari all'importo offerto dalla ditta aggiudicataria, fermo restando che l'entità del corrispettivo sarà calcolata sulla base dei servizi effettivamente prestati, mantenendo come unità base il costo orario offerto in sede di gara. Con il corrispettivo offerto, finanziato dai fondi del bilancio comunale, si intendono interamente compensati all'aggiudicatario tutti gli oneri di cui al presente Capitolato. Tale importo è da ritenersi indicativo in quanto legato alle ore di attività effettivamente svolte.

Art. 5 – SERVIZI OPZIONALI

Nel corso della gestione del contratto, il Comune potrà affidare all'aggiudicatario altri servizi o fornitura di beni che si rendessero necessari per consentire l'espletamento del servizio di refezione, anche in funzioni delle diverse modalità gestionali del servizio che dipendono dalle diverse esigenze di fruizione dell'attività scolastica stabilite di comune accordo con l'Istituto Comprensivo.

L'importo massimo stimato dei servizi opzionali è pari a € 10.000,00 annuali oltre IVA, con possibilità di eventuale reiterazione.

Art. 6 – PREZZO

Resta convenuto che il costo orario del servizio è quello dichiarato dalla cooperativa in sede di presentazione Progetto/Offerta ed è indicato nell'atto di affidamento.

Il corrispettivo contrattuale rimane fisso e invariato per il primo anno di durata dell'appalto. Per il rimanente periodo, l'eventuale revisione periodica del prezzo avverrà nei modi previsti dall'art. 106, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. La revisione dei prezzi non ha efficacia retroattiva e viene concordata fra le parti, su istanza adeguatamente motivata dalla parte interessata, a seguito di apposita istruttoria del responsabile del procedimento.

In merito si specifica che:

- la revisione dei prezzi deve essere richiesta su iniziativa dell'appaltatore, il quale dovrà indicare in modo puntuale i relativi, oggettivi e documentati elementi giustificativi;
- la revisione del prezzo sarà riconosciuta dalla stazione appaltante solamente a decorrere dalla data del ricevimento, da parte della stessa, della richiesta dell'appaltatore, rimanendo quest'ultima priva di ogni effetto retroattivo;
- saranno ritenuti legittimi solo gli aumenti richiesti dall'impresa sulla base della variazione media annua dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo all'anno solare precedente (indice FOI);
- si applicheranno comunque i diversi criteri che fossero imposti da norme di legge emanate dallo Stato per la revisione dei prezzi dei contratti delle PP.AA.

Il corrispettivo orario deve ritenersi onnicomprensivo di ogni prestazione prevista nel presente capitolato e pertanto l'affidatario si intende del tutto compensato per i servizi prestati senza alcun diritto a nuovi maggiori compensi.

Art. 7 – STRUTTURE IN CUI VENGONO SVOLTI I SERVIZI

Le attività del servizio di refezione vengono espletate presso le cucine di proprietà comunale ubicate presso la Scuola dell'Infanzia del Capoluogo (Servizio di Refezione Scolastica Comunale) sita in Via degli Alpini e presso la Scuola Primaria "C. Collodi" sita in Piazza Garibaldi.

Il servizio prevede anche il trasporto e distribuzione dei pasti presso le scuole periferiche (Scuola Secondaria di Primo Grado Jacopo Foroni in via Berto Barbarani n. 4, Scuola Infanzia Ca' Prato in loc. Fontanello, Scuola Infanzia Gasilda Poli in via dott. Agide Del Bue n. 1) e presso i centri dedicati alle attività estive per minori (Colonia Elioterapica di Borghetto, Palazzetto dello Sport e/o Centro Famiglia di via Ragazzi del '99).

Nel corso del periodo contrattuale le parti possono definire d'intesa l'espletamento del servizio presso altri punti di produzione ove saranno installate le relative attrezzature a spese dell'ente committente.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE DELL'ENTITA' DEI SERVIZI

La previsione delle ore necessarie all'espletamento dei servizi di supporto al servizio di refezione scolastica e al servizio di refezione centri estivi per minori – il loro inizio e il loro termine – è stata formulata tenendo conto delle modalità organizzative previste per l'anno scolastico/educativo 2019/2020 ma, a seconda di eventuali nuovi assetti organizzativi, per gli anni scolastici/educativi successivi potrà essere suscettibile di variazioni.

Il servizio di refezione scolastica si svolge normalmente su 5 giorni/settimana con esclusione del sabato e dei giorni previsti come festivi nel calendario o riconosciuti come vacanze dalle autorità scolastiche, ovvero in cui non si svolgono attività didattiche in conseguenza di assemblee, scioperi in genere, chiusura dei plessi per eventi particolari, ecc.

Il servizio di refezione centri estivi per minori si svolge normalmente su 5 giorni/settimana con esclusione del sabato e festivi, nel periodo luglio/agosto.



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

Resta inteso che saranno pagati solo i giorni e le ore di effettivo svolgimento dei servizi.

A) Servizi di supporto al servizio di refezione scolastica

Il Comune di Valeggio sul Mincio dispone di n. 2 cucine di proprietà comunale ubicate presso la Scuola dell'Infanzia del Capoluogo (Servizio di Refezione Scolastica Comunale) sita in Via degli Alpini e presso la Scuola Primaria "C. Collodi" sita in Piazza Garibaldi.

Il servizio richiesto alla Cooperativa Sociale per l'attività di supporto al servizio di refezione scolastica è il seguente:

- ausilio al personale addetto alla preparazione dei pasti,
- supporto nell'attività di preparazione pasti con operazioni di tipo elementare (lavaggio della verdura, sporzionamento, impanatura, ecc.),
- pulizia e sanificazione attrezzature e locali,
- verifica giornaliera relativa alla regolare idoneità funzionale di ogni e qualsiasi elemento destinato all'espletamento del servizio,
- apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (tovaglie, piatti, posate, bicchieri, ecc.), predisposizione fruttiere, acqua minerale, pane tagliato ed ogni altro eventuale accessorio;
- preparazione dei carrelli vivande con relativa pulizia con idonei prodotti detergenti,
- sporzionatura, scodellamento dei pasti, sezionatura della frutta, deliscatura del pesce, ecc.,
- eventuale taglio di cibi cotti per facilitare lo sporzionamento,
- distribuzione pasti,
- trasporto pasti c/o le scuole periferiche (Scuola Infanzia Salionze, Scuola Infanzia Ca' Prato, Scuola Secondaria di primo grado Jacopo Foroni). Per il servizio di trasporto il personale della Cooperativa potrà utilizzare i mezzi messi specificamente a disposizione dal Comune in comodato gratuito, con esclusione di ogni responsabilità in merito alle diverse coperture non a carico del Comune;
- ritiro piatti e sporcchiatura dei tavoli,
- lavaggio piatti e stoviglie con prodotti idonei (il servizio refezioni è dotato di apposite macchine lavastoviglie),
- distribuzione della merenda con relativo lavaggio dei bicchieri ed utensili vari,
- lavaggio della biancheria utilizzata per il servizio (cadenza settimanale o al bisogno),
- pulizia e sanificazione delle cucine e dei locali adibiti a sala-mensa con utilizzo di propria strumentazione (monospazzola, lavasciuga pavimenti, ecc) e con messa a disposizione di materiale e prodotti idonei (detergenti, prodotti/materiale di pulizia, sacchetti per la raccolta differenziata, ecc.),
- pulizia e sanificazione con procedure HACCP ai sensi del Piano di Autocontrollo adottato dal Comune di tavoli e sedie,
- sistemazione di piatti e stoviglie negli appositi armadi,
- gestione delle derrate alimentari, dei materiali di pulizia e sanificazione necessari per la corretta conduzione delle varie sale-mensa,
- gestione dei rifiuti.

La Cooperativa Sociale dovrà mettere a disposizione per l'espletamento del servizio la fornitura di materiali e prodotti idonei per il lavaggio di piatti e stoviglie secondo il piano HACCP in dotazione dell'Ente e prodotti e materiali necessari per la pulizia degli ambienti secondo il piano HACCP in dotazione dell'Ente.

Per ogni pasto consegnato presso la Scuola Secondaria di Primo Grado, la Cooperativa Sociale dovrà mettere a disposizione:

- tovagliette di carta cm. 30 x 40 e tovaglioli di carta per apparecchiatura tavoli
- bis posate + tovagliolo in materiale biodegradabile
- cucchiaino da dessert in materiale biodegradabile
- bicchiere in materiale biodegradabile
- piatto fondo in materiale biodegradabile
- piatto piano in materiale biodegradabile.

Le operazioni sopra descritte devono essere garantite da almeno quattro unità lavorative dalle ore 7.00 alle ore 16.30, dal lunedì al venerdì per 141 ore/settimana, escludendo il tempo impiegato per la consumazione del pasto da parte degli operatori impiegati e negli orari che saranno concordati.

B) Servizi di supporto al servizio di refezione centri estivi per minori

I centri estivi per minori organizzati dal Comune di Valeggio sul Mincio si svolgono presso la Scuola dell'Infanzia del Capoluogo, la Colonia Elioterapica di Borghetto, il Palazzetto dello Sport e/o Centro Famiglia di via Ragazzi del '99.

Il servizio richiesto alla Cooperativa Sociale per l'attività di supporto al servizio di refezione nei centri estivi per minori è il seguente:



Comune di Valleggio sul Mincio



Comune di Sona



Comune di Bardolino



Comune di Povegliano Veronese



Comune di Castelnuovo del Garda



Comune di Sommacampagna



Comune di San Pietro in Cariano

Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

- ausilio al personale addetto alla preparazione dei pasti,
- supporto nell'attività di preparazione pasti con operazioni di tipo elementare (lavaggio della verdura, sporzionamento, impanatura, ecc.),
- pulizia e sanificazione attrezzature e locali,
- verifica giornaliera relativa alla regolare idoneità funzionale di ogni e qualsiasi elemento destinato all'espletamento del servizio,
- apparecchiatura dei tavoli con quanto previsto per la refezione (tovaglie, piatti, posate, bicchieri, ecc.), predisposizione fruttiere, acqua minerale, pane tagliato ed ogni altro eventuale accessorio;
- preparazione dei tavoli per spuntini e/o merende,
- preparazione dei carrelli vivande con relativa pulizia con idonei prodotti detergenti,
- sporzionatura, scodellamento dei pasti, sezionatura della frutta, deliscatura del pesce, ecc.,
- eventuale taglio di cibi cotti per facilitare lo sporzionamento,
- distribuzione pasti,
- trasporto pasti presso i centri dedicati alle attività estive per minori (Colonia elioterapica di Borghetto, Palazzetto dello Sport e/o Centro Famiglia). Per il servizio di trasporto il personale della Cooperativa potrà utilizzare i mezzi messi specificamente a disposizione dal Comune in comodato gratuito, con esclusione di ogni responsabilità in merito alle diverse coperture non a carico del Comune,
- ritiro piatti e sporcchiatura dei tavoli,
- lavaggio piatti e stoviglie con prodotti idonei (il servizio refezioni è dotato di apposite macchine lavastoviglie),
- distribuzione della merenda con relativo lavaggio dei bicchieri ed utensili vari,
- lavaggio della biancheria utilizzata per il servizio (cadenza settimanale o al bisogno),
- pulizia e sanificazione delle cucine e dei locali adibiti a sala-mensa con utilizzo di propria strumentazione (monospazzola, lavasciuga pavimenti, ecc) e con messa a disposizione di materiale e prodotti idonei (detergenti, prodotti/materiale di pulizia, sacchetti per la raccolta differenziata, ecc.),
- pulizia e sanificazione con procedure HACCP ai sensi del Piano di Autocontrollo adottato dal Comune di tavoli e sedie,
- sistemazione di piatti e stoviglie negli appositi armadi,
- gestione delle derrate alimentari, dei materiali di pulizia e sanificazione necessari per la corretta conduzione delle varie sale-mensa,
- pulizia dormitorio,
- pulizie dei bagni almeno n. 3 volte al giorno,
- pulizia degli spazi comuni compresi i corridoi,
- gestione dei rifiuti.

La Cooperativa Sociale dovrà mettere a disposizione per l'espletamento del servizio la fornitura di materiali e prodotti idonei per il lavaggio di piatti e stoviglie secondo il piano HACCP in dotazione dell'Ente e prodotti e materiali necessari per la pulizia degli ambienti secondo il piano HACCP in dotazione dell'Ente.

Per ogni pasto consegnato presso il Palazzetto dello Sport e/o Centro Famiglia, la Cooperativa Sociale dovrà mettere inoltre a disposizione:

- tovagliette di carta cm. 30 x 40 e tovaglioli di carta per apparecchiatura tavoli
- bis posate + tovagliolo in materiale biodegradabile
- cucchiaio da dessert in materiale biodegradabile
- bicchiere in materiale biodegradabile
- piatto fondo in materiale biodegradabile
- piatto piano in materiale biodegradabile.

Le operazioni oggetto della convenzione devono essere garantite per 80,00 ore/settimana, escludendo il tempo impiegato per la consumazione del pasto da parte degli operatori impiegati e negli orari che saranno concordati.

Eventuali richieste di prestazioni aggiuntive rispetto a quanto sopra indicato dovranno essere preventivamente concordate tra le parti.

Tutti gli attrezzi, gli utensili, i macchinari ed i prodotti dovranno essere approntati a cura e spese della ditta aggiudicataria.

Le attrezzature e le macchine dovranno essere conformi alle prescrizioni antinfortunistiche vigenti, essere in perfetto stato di pulizia e di efficienza e rispettare le caratteristiche presentate in sede di offerta.

Tutti i prodotti chimici impiegati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti (biodegradabilità, dosaggi, avvertenze di pericolosità). In particolare i detergenti e disinfettanti dovranno essere muniti del numero di registrazione del Ministero della Sanità ed essere costantemente utilizzati nel lavaggio dei servizi igienici.



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di effettuare controlli e accertamenti sia per quanto riguarda l'idoneità dei prodotti che la loro efficacia con la possibilità di richiederne la sostituzione qualora non risultassero conformi.

Art. 9 – PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di approntare i mezzi e le condizioni per la prevenzione degli infortuni a norma delle leggi vigenti in materia, di osservare ed applicare integralmente, nei confronti del proprio personale, tutte le norme presenti e future contenute nel contratto collettivo di lavoro nazionale, nonché gli accordi integrativi aziendali e sindacali e i contratti individuali di lavoro comunque ad esso riferibili sotto il profilo normativo, economico, assicurativo, previdenziale ed antinfortunistico.

In ottemperanza alle norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la ditta dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione.

Tutto il personale impegnato nei servizi oggetto del presente capitolato deve essere in possesso dei regolari corsi di aggiornamento, certificati da agenzie formative autorizzate, previsti dal D.Lgs. n. 155/97 e successivo riferimento alla normativa vigente in materia.

Il Comune di Valeggio sul Mincio è dotato di un "Piano di Autocontrollo" con sistema HACCP ai sensi delle leggi vigenti in materia, a cui l'Aggiudicatario dovrà attenersi scrupolosamente sia nella procedura relativa al momento della refezione che in quella relativa alla pulizia e sanificazione.

Il personale addetto dovrà provvedere, al termine del servizio, alla compilazione delle schede (giornaliere, settimanali, mensili) d'attestazione d'esecuzione del Piano di Autocontrollo relative alla detersione e sanificazione.

Il personale addetto al servizio è tenuto a prestare particolare attenzione al momento dello sporzionamento e distribuzione dei pasti, con particolare riguardo alle diete speciali.

Il personale dovrà essere a conoscenza delle modalità d'espletamento del servizio e dovrà essere consapevole dell'ambiente in cui è tenuto ad operare. E' tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Deve mantenere un comportamento professionale corretto e deve essere dotato di idoneo vestiario.

Il personale dell'Aggiudicatario non potrà utilizzare o asportare il pranzo o gli avanzi dei pasti destinati all'utenza.

Se l'Aggiudicatario intende provvedere a proprie spese al pranzo del proprio personale dipendente, potrà richiedere all'Amministrazione Comunale la fornitura del pasto. In questo caso l'importo dovuto dall'Aggiudicatario sarà conguagliato mensilmente sulle fatture emesse per la fornitura del servizio ed il personale sarà tenuto a consumare il pasto in orario diverso dalla consumazione da parte dei bambini/ragazzi ed al di fuori del proprio orario di servizio.

Potranno essere richiesti altri servizi complementari a quelli sopra indicati come, ad es., pulizie straordinarie delle strutture nelle quali si svolgono i servizi, pulizia e riordino locali durante le attività estive, ecc.

Art. 10 – PROGETTI PERSONALIZZATI DI INSERIMENTO LAVORATIVO

L'Aggiudicatario è tenuto a predisporre un progetto personalizzato di sostegno e di inserimento lavorativo per ciascuna persona svantaggiata, in ottemperanza alle proposte progettuali formulate nell'offerta tecnica presentata in sede di partecipazione alla procedura selettiva.

Entro 60 giorni dall'avvio del servizio la cooperativa aggiudicataria deve presentare all'Ente idonea documentazione attestante l'effettiva assunzione delle persone svantaggiate accompagnata da un progetto personalizzato iniziale di inserimento lavorativo per ciascun soggetto, specificando metodi, procedure e strumenti conformi a quelli indicati nel progetto presentato in sede di offerta, che si intendono utilizzare ai fini del buon esito del percorso lavorativo del soggetto svantaggiato, e indicando altresì le possibilità di apprendimento che vengono offerte al lavoratore, sia in relazione a nuove competenze professionali, che allo sviluppo di capacità di inserimento in ambiente lavorativo e gestione delle problematiche che ne derivano.

L'Aggiudicatario, prima dell'avvio del servizio, è tenuto a nominare un coordinatore-referente degli inserimenti lavorativi che si occuperà di predisporre i progetti personalizzati di inserimento lavorativo e coordinare l'attività di inserimento lavorativo all'interno della cooperativa, e sarà il referente in relazione all'attuazione e alle verifiche periodiche dei progetti.

Le modalità di intervento nei confronti delle persone svantaggiate inserite competono alla Cooperativa, nel rispetto del progetto personalizzato concordato.

L'amministrazione Comunale può chiedere a proprio insindacabile giudizio l'allontanamento o la sostituzione dell'operatore che non soddisfa l'espletamento del servizio.

Art. 11 – COMUNICAZIONI PERIODICHE INERENTI L'INSERIMENTO LAVORATIVO E CONTROLLI



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

L'Aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla stazione appaltante una relazione annuale in cui sono sintetizzati i risultati raggiunti nell'attività di inserimento lavorativo in relazione ai progetti personalizzati di inserimento lavorativo di ciascun soggetto svantaggiato.

La stazione appaltante, nella persona del Responsabile dell'Ufficio Servizi alla Persona, è legittimata ad effettuare gli opportuni controlli sulla concreta ed effettiva attuazione dei progetti di inserimento lavorativo.

Art. 12 – CLAUSOLA SOCIALE ASSORBIMENTO PERSONALE GESTORE USCENTE

L'Affidatario ha l'obbligo di assorbire ed utilizzare prioritariamente, nell'espletamento del servizio, qualora disponibili, i lavoratori che già vi erano adibiti quali soci lavoratori o dipendenti del precedente affidatario.

Il passaggio diretto avverrà con il mantenimento da parte del personale di tutti i diritti acquisiti anche di quelli economici, anche al fine di meglio garantire il mantenimento delle professionalità acquisite ed accertate e riconoscere la qualità del lavoro da ciascuno svolto.

Il mantenimento da parte del personale dei diritti economici acquisiti deve essere inteso nel senso che il trattamento economico garantito deve essere al netto della eventuale quota di iscrizione alla cooperativa appaltatrice intervenuta successivamente all'aggiudicazione.

L'Appaltatore si impegna altresì a garantire i livelli occupazionali in essere alla data di stipula del presente contratto in termini di unità complessive di personale e di contratti individuali stipulati, ad osservare ed applicare, qualora maggiormente favorevoli rispetto al trattamento in essere, le condizioni economiche e normative dei lavoratori previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali vigenti, nonché ad assicurare il confronto con le organizzazioni sindacali secondo quanto previsto dalla specifica normativa e dai contratti di lavoro medesimi.

Art. 13 – ASSICURAZIONE

L'Affidatario dovrà rispondere pienamente per tutti i danni derivanti a persone ed a cose dell'Amministrazione Comunale che possano derivare dall'espletamento del servizio ed imputabili ad essa e/o a comportamenti anche omissivi del proprio personale per tutto il tempo di permanenza su area di proprietà dell'Amministrazione Comunale o in uso alla stessa.

A tale scopo, essa dovrà presentare prima dell'inizio del servizio, idonea polizza assicurativa che esoneri l'Amministrazione Comunale da responsabilità civile per danni comunque arrecati nel corso delle prestazioni a cose o a persone anche di terzi nella quale anche il Comune è considerato terzo, per un massimale unico annuo non inferiore a Euro 3.000.000,00 per danni a persone, Euro 300.000,00 per danni a cose.

Art. 14 – IMPEGNI DEI CONTRAENTI A TUTELA DEL PERSONALE IMPIEGATO

L'Affidatario si impegna a:

- a) organizzare l'attività lavorativa impiegando in essa persone in condizioni di svantaggio, come previsto dall'art. 4 della Legge n. 381/1991, nel contempo, ove possibile, la ricollocazione sul mercato del lavoro delle stesse persone svantaggiate;
- b) rispettare gli adempimenti contributivi ed assicurativi nei confronti dei soci lavoratori e/o dei dipendenti e/o degli eventuali volontari impiegati, operanti questi ultimi nei limiti del comma 5 dell'art. 21 della Legge n. 381/1991;
- c) applicare il contratto nazionale di lavoro e quello integrativo delle Cooperative sociali, come previsto dalla Legge n. 327/2000, assicurando ai soci lavoratori un trattamento economico non inferiore a quello dei lavoratori dipendenti;
- d) corrispondere puntualmente le spettanze economiche dovute agli operatori per le prestazioni da loro assicurate;
- e) fornire, se richiesta dal committente, la documentazione relativa al rapporto di lavoro del personale impiegato;
- f) adempiere a tutti gli obblighi imposti dalla normativa vigente in materia di sicurezza del lavoro e collaborando con il committente e le istituzioni scolastiche interessate nell'attuazione delle necessarie e periodiche misure preventive, con particolare riferimento a quelle da adottare in caso di evacuazione dei locali;
- g) informare gli operatori dell'assenza di vincoli di dipendenza e/o subordinazione nei confronti del committente;
- h) ad inviare all'Ente, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo completo dei dati anagrafici del personale che svolgerà il servizio stesso (anche eventuali sostituti), con l'indicazione per ognuno dell'inquadramento nei livelli di CCNL e della sede di assegnazione. Ogni variazione dovrà essere tempestivamente comunicata all'Ente.

Art. 15 – ULTERIORI OBBLIGHI DELLA COOPERATIVA

L'Aggiudicatario, oltre al rispetto degli obblighi di cui ai precedenti articoli, è tenuto:

- a) ad individuare, prima dell'inizio del servizio, una figura di riferimento (referente) in qualità di responsabile tecnico delle attività, per il raccordo dei servizi fra l'Ufficio Servizi alla Persona del Comune e gli operatori, al fine di rilevare qualsiasi disfunzione e porre in essere le azioni per il ripristino del corretto andamento dei servizi;



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

- b) ad eseguire le prestazioni con piena autonomia operativo-gestionale ed idonea organizzazione aziendale;
- c) a conformare le proprie attività a tutte le normative e disposizioni nazionali e regionali per il settore;
- d) ad adeguarsi al Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P. predisposto dal Comune di Valeggio sul Mincio, collaborando attivamente con quest'ultimo e le Istituzioni Scolastiche interessate per favorirne la piena attuazione;
- e) a tenere presso ogni servizio un apposito registro in cui dovranno essere annotati giorno, ora di inizio e termine del servizio, nonché firma del personale incaricato. Tale registro dovrà rimanere a disposizione dei responsabili del servizio per ogni controllo;
- f) a garantire che gli addetti al servizio siano in grado di svolgere in modo ottimale i compiti loro assegnati e che siano a conoscenza delle norme igienico-sanitarie inerenti la produzione e somministrazione delle derrate alimentari, nonché di quelle relative alla sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro;
- g) a dotare ogni operatore e/o volontario impiegato di idoneo vestiario (cuffia, camice, guanti mono-uso, grembiule, ecc.) e tesserino identificativo provvisto di fotografia e nominativo; a rilevare le presenze in servizio del personale;
- h) a rispondere direttamente dell'operato dei lavoratori adibiti alle attività convenzionate;
- i) ad effettuare le sostituzioni degli operatori anche per un singolo giorno di assenza, impiegando sempre personale qualificato, comunicando al committente quelle superiori a 5 giorni consecutivi e fornendo la documentazione atta a dimostrare l'idoneità e la professionalità degli addetti che dovessero subentrare in modo continuativo;
- j) a sostituire il responsabile tecnico dell'attività e/o gli altri lavoratori, ritenuti non idonei dal committente, rispettivamente entro 10 e 5 giorni dalla data della relativa richiesta scritta, che dovrà essere motivata in modo adeguato;
- k) ad effettuare la periodica formazione degli operatori, con particolare riguardo alle norme H.A.C.C.P. , impegnandosi a fornire al committente la relativa documentazione;
- l) a garantire la continuità e la stabilità del personale per favorire l'ottimale funzionamento del servizio;
- m) ad assicurare la costante reperibilità del responsabile tecnico delle attività;
- n) ad evitare ogni interruzione del servizio, comunicando al committente, con un preavviso di almeno 48 ore, eventuali scioperi delle unità impiegate ed adoperandosi per fronteggiare adeguatamente le situazioni di emergenza;
- o) a rispettare scrupolosamente le disposizioni contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nel contratto/convenzione, nonché le modalità organizzative concordate con il committente, attuando le modifiche a queste ultime ritenute necessarie dal committente;
- p) ad impiegare gli eventuali volontari ad integrazione e non in sostituzione degli operatori;
- q) a consentire al committente qualsiasi controllo sul funzionamento del servizio;
- r) a tenersi in costante contatto con il committente, comunicandogli tempestivamente ogni problema che dovesse insorgere;
- s) a mantenere, e all'occorrenza documentare, la percentuale minima di lavoratori svantaggiati di cui al secondo comma della Legge n. 381/1991 per tutta la durata della convenzione;
- t) ad utilizzare gli apparecchi telefonici a disposizione delle strutture con parsimonia e soltanto per esigenze di servizio, pena la contestazione e l'addebito, mediante decurtazione dalla cauzione di eventuali spese ingiustificate;
- u) a rendere note al committente eventuali modifiche significative della propria struttura d'impresa e del proprio organigramma sociale, con particolare riguardo ai poteri d'amministrazione e rappresentanza;
- v) ad inviare all'Ente, prima dell'inizio del servizio, l'elenco nominativo, completo di dati;
- w) a trasmettere al Comune di Valeggio sul Mincio, ogni semestre, una relazione sull'attività sociale, con elenco nominativo delle persone svantaggiate inserite nel lavoro;
- x) ad effettuare, con cadenza almeno semestrale, un incontro con il referente del committente per la valutazione ed il monitoraggio delle attività.

Art. 16 – RESPONSABILITA' ED OBBLIGHI DEL COMMITTENTE

Il committente assume ogni responsabilità connessa all'erogazione del servizio refezione, al controllo delle derrate alimentari ed all'adeguatezza delle strutture in cui sono preparati e somministrati i pasti.

Il committente si impegna a:

- a) comunicare all'appaltatore, all'inizio dell'anno scolastico, le date di inizio e conclusione del servizio, i periodi di interruzione e le eventuali modifiche organizzative;
- b) aggiornare il Piano di Autocontrollo H.A.C.C.P.
- c) assicurare, con la collaborazione delle Istituzioni Scolastiche, l'apertura, la chiusura e la manutenzione dei locali;



Centrale Unica di Committenza CUSTOZA GARDA TIONE

- d) sostenere le spese di funzionamento legate alla manutenzione delle attrezzature e degli elettrodomestici utilizzati.

Art. 17 – DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

E' vietato cedere anche parzialmente il servizio, pena l'immediata risoluzione del contratto e la perdita della cauzione a titolo di risarcimento dei danni e delle spese causate al Comune di Valeggio sul Mincio, fatta salva la possibilità di richiedere l'ulteriore risarcimento dei maggiori danni accertati.

In caso di raggruppamento di imprese o di consorzi non si considerano subappaltati i servizi che sono stati imputati alle rispettive imprese associate o consorziate precedentemente indicate.

Non sono considerate cessioni, ai fini del presente appalto, le modifiche di sola denominazione sociale o di ragione sociale o i cambiamenti di sede, purché il nuovo soggetto venga espressamente indicato subentrante nella convenzione in essere con il Comune. Nel caso di trasformazioni d'impresa, fusioni o scissioni societarie, il subentro nella convenzione deve essere prioritariamente autorizzato dal Comune che può esprimersi a sua discrezione: in caso di mancata autorizzazione, il contraente resta obbligato alla completa esecuzione delle prestazioni.

Art. 18 - MODALITA' DI PAGAMENTO DELLE PRESTAZIONI

Il pagamento del corrispettivo sarà relativo al servizio effettivamente prestato e sarà effettuato mensilmente, previo controllo da parte del Responsabile del Settore competente della regolarità delle prestazioni eseguite, entro 60 giorni dalla data di ricevimento di regolare fattura intestata al Comune di Valeggio sul Mincio.

Non sarà dato corso al pagamento di fatture che non siano accompagnate da copia dei fogli mensili di presenza del personale.

Eventuali ritardi nel pagamento dovuti all'espletamento di formalità amministrative non daranno luogo ad alcuna maturazione di interessi a favore della Cooperativa e non potranno essere invocati come motivo di risoluzione del contratto.

Art. 19 – PENALITA'

Qualora risultino al referente del Comune mancanze di qualsivoglia natura, queste verranno direttamente contestate al responsabile dell'appalto indicato dalla Cooperativa; nel caso in cui dalla mancanza segnalata possa derivare alla Cooperativa una sanzione, la contestazione avverrà per iscritto, con facoltà di contro deduzione entro 10 giorni dal ricevimento dell'addebito.

In caso di infrazioni accertate, il Comune di Valeggio sul Mincio addebita alla Cooperativa una sanzione di Euro 250,00 per ogni infrazione, con deduzione dal pagamento della fattura relativa al periodo; per infrazioni gravi o reiterate la sanzione sarà di Euro 500,00 per ogni infrazione.

Per infrazioni di particolare gravità o a seguito del ripetersi di infrazioni gravi che pregiudichino il regolare svolgimento del servizio, il Comune può, a suo insindacabile giudizio, applicare una penalità fino a Euro 1.000,00 per ogni evento.

A titolo esemplificativo, si riportano alcune tipologie di eventi che comporteranno l'applicazione di penalità, significando che per eventuali altre tipologie, non espressamente previste in questa sede, si procederà per analogia:

- mancata effettuazione del servizio;
- ritardo nella sostituzione del personale;
- violazione delle disposizioni previste in materia di trattamento dei dati personali;
- mancata effettuazione degli inserimenti lavorativi in base alle modalità indicate nel presente capitolato.

Tali sanzioni non escludono le altre conseguenze previste dal capitolato e potranno essere applicate *una tantum* per ogni mancanza, sia ripetutamente per ogni giorno, sia finché durano le cause specifiche che le hanno provocate e finché la Cooperativa non abbia ottemperato pienamente agli obblighi ad essa incombenti ed alle ingiunzioni ad essa impartite. L'ammontare delle penali sarà prelevato dalla cauzione oppure trattenuto dal corrispettivo dovuto all'appaltatore.

Il pagamento della penale lascia impregiudicato il diritto dell'Amministrazione comunale al risarcimento del maggior danno subito a causa dell'inadempimento o del ritardo, subordinatamente alla prova che il danno è superiore all'importo della penale applicata.

Art. 20 – SOSPENSIONE DEL SERVIZIO

Qualora il servizio debba essere sospeso per consentire l'esecuzione di interventi di manutenzione nelle strutture in cui esso è svolto, per motivi di pubblico interesse, per cause di forza maggiore, per motivi elettorali o in caso di sciopero dei dipendenti comunali e/o statali del comparto della scuola, il committente ne darà preventiva informazione all'appaltatore, il quale non avrà diritto ad alcun compenso per il lavoro non eseguito e non potrà chiedere rimborsi, né risarcimento danni, né accampare alcuna pretesa in merito.

Art. 21 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DEL COMMITTENTE



Centrale Unica di Committenza **CUSTOZA GARDA TIONE**

L'Ente si riserva di risolvere il contratto/convenzione per l'affidamento dei servizi oggetto del presente avviso, previa diffida di almeno due mesi, in caso di gravi o reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti e per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative espresse dall'Ente, o perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati.

Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall'Ente, affinché la cooperativa adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso, pur in presenza di disdetta, l'aggiudicatario è tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto/convenzione, qualora non possa essere assicurato il subentro d'altra cooperativa per l'espletamento dei servizi.

Il contratto/convenzione si intenderà comunque risolto nei seguenti casi:

- a) in caso di frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali;
- b) in caso di cessione dell'azienda, di cessione d'attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario.

In caso di risoluzione del contratto/convenzione resta salva per l'Amministrazione Comunale la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della risoluzione, fermo restando l'applicazione delle penali.

Art. 22 – RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE SU INIZIATIVA DELL'APPALTATORE

Secondo quanto disposto dall'art. 1672 del Codice Civile e con un preavviso di almeno 30 giorni, l'appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto nell'impossibilità di eseguirlo, per cause ad esso non imputabili.

In tale evenienza, il committente sarà tenuto al pagamento delle prestazioni rese fino a quel momento ed allo svincolo della cauzione.

Art. 23 – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI INTERFERENTI (D.U.V.R.I.)

Il Comune di Valeggio sul Mincio, in merito alla presenza dei rischi dati da interferenze, come da art. 26 D.Lgs. n. 81/2008, vista la determinazione dell'Autorità di Vigilanza dei lavori pubblici n. 3/2008, precisa che è stato predisposto il D.U.V.R.I. Tale documento sarà allegato e parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.

Art. 24 – CODICE DI COMPORTAMENTO

Le norme del Codice di comportamento nazionale dei dipendenti pubblici D.P.R. n. 62 del 16.04.2013 e il Codice di comportamento del Comune di Valeggio sul Mincio, approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 9 del 18/01/2019 - pur non venendo materialmente allegato al presente atto, reperibile sul sito internet www.comune.valeggiosulmincio.vr.it nella sezione Amministrazione Trasparente Disposizioni generali - per quanto compatibili, si applicano al soggetto aggiudicatario ed ai suoi aventi causa, consapevoli che l'inadempimento a tali disposizioni determinerà la risoluzione del contratto.

Art. 25 – NORME DI RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d'Appalto, sono applicabili le norme contenute nella restante documentazione di gara, nella Legge e nel Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato (R.D. n. 827/1924) ed inoltre le disposizioni del Codice Civile e le altre Leggi e Regolamenti vigenti in materia, in quanto applicabili.